

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 gennaio 2008, n. 02/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo

Elenco DPRReg. modificanti:

Modifiche approvate dal DPRReg. 4/7/2012, n. 0147/Pres. (B.U.R. 18/7/2012, n. 29).

Modifiche approvate dal DPRReg. 13/12/2013, n. 0240/Pres. (B.U.R. 27/12/2013, n. 52).

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Requisiti per la concessione degli aiuti
- Art. 3 Tipologia degli aiuti
- Art. 4 Spese ammissibili
- Art. 5 Intensità dell'aiuto
- Art. 6 Determinazione del livello di aiuto
- Art. 7 Obblighi del beneficiario
- Art. 8 Modalità di presentazione delle domande di aiuto
- Art. 9 Esecuzione degli investimenti
- Art. 10 Erogazione dei finanziamenti
- Art. 11 Modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti
- Art. 12 Modalità di ammortamento dei finanziamenti
- Art. 13 Divieto di cumulo
- Art. 14 Durata
- Art. 15 Rinvio alle normative europee
- Art. 16 Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per investimenti che hanno i seguenti obiettivi:

- a) ridurre i costi di produzione;
- b) migliorare e riconvertire la produzione aziendale;
- c) migliorare la qualità dei prodotti;
- d) tutelare e migliorare l'ambiente naturale;

- e) tutelare e migliorare le condizioni di igiene o benessere animale.

Art. 2

(Requisiti per la concessione degli aiuti)

1. Gli aiuti sono concessi alle imprese agricole che:

- a) sono iscritte al registro imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e conducono una Unità Tecnico Economica per la produzione di prodotti agricoli nella regione;
- b) rispondono alla definizione di PMI di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 ed in conformità alla raccomandazione della Commissione C(2003) 361 del 6 maggio 2003;
- c) non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C244 del 01.10.2004.

Art. 3

(Tipologia degli aiuti)

1. Gli aiuti sono erogati sotto forma di finanziamenti a tasso di interesse agevolato secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e dalle convenzioni stipulate tra Amministrazione regionale e Banche, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 80/1982.

Art. 4

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese sostenute per:

- a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e miglioramenti fondiari, fatte salve le opere non ammissibili riportate al comma 2, lettera c);
- b) acquisto, o leasing con patto d'acquisto, di nuove macchine e attrezzature, comprese le dotazioni informatiche ed i software accessori, fino ad un massimo del loro valore di mercato;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b).

2. Non costituiscono spese ammissibili:

- a) l'acquisto di animali, piante annuali e diritti di produzione;
- b) l'impianto di piante annuali;
- c) i drenaggi, gli impianti e le opere per l'irrigazione che non riducono di almeno il 25% il precedente consumo di acqua;
- d) la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
- e) semplici investimenti di sostituzione;

- f) i costi relativi a contratti di leasing diversi da quelli di cui alla lettera b) del comma 1;
- g) la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili.
- g bis) gli apporti di lavoro proprio e gli apporti in natura.⁽¹⁾

3. Non sono ammissibili aiuti per interventi che comportano un incremento della produzione che non osserva le limitazioni al sostegno comunitario o le restrizioni fissate dalle OCM.

(1) Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, DPRReg. 4/7/2012, n. 0147/Pres. (B.U.R. 18/7/2012, n. 29).

Art. 5 *(Intensità dell'aiuto)*

1. L'intensità massima dell'aiuto è:
- a) il 50% per gli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'art. 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005 individuate sul territorio regionale;
 - b) il 60% per gli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'art. 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005 individuate sul territorio regionale e il 50% nel resto del territorio regionale nel caso in cui gli investimenti siano realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento;
 - c) il 40% per gli investimenti ammissibili nel restante territorio regionale.

2. Gli importi complessivi degli aiuti concessi nell'arco di un triennio ad una singola impresa non possono superare 200.000,00 Euro ovvero 300.000,00 Euro se l'impresa si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'art. 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005 individuate sul territorio regionale.

Art. 6 *(Determinazione del livello di aiuto)*

1. Il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento dell'erogazione del finanziamento. Il livello dell'aiuto così calcolato non può comunque superare i massimali previsti all'articolo 5.

Art. 7 *(Obblighi del beneficiario)*

1. Gli investimenti oggetto dell'aiuto sono vincolati all'impiego previsto e non possono essere ceduti per l'intera durata del vincolo. Il vincolo di destinazione, rispetto

alla data di accertamento di avvenuta esecuzione, è di dieci anni per i beni immobili e di cinque anni per le restanti tipologie di cui all'articolo 4.

2. Il mancato rispetto di tale obbligo non imputabile a cause di forza maggiore comporta la decadenza dall'aiuto.

Art. 8

(Modalità di presentazione delle domande di aiuto)

1. Le domande di aiuto sono presentate alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna (di seguito Direzione) ed alla Banca prescelta.

2. Le domande contengono i dati del richiedente, i dati aziendali relativi all'investimento, compresi le caratteristiche ed i preventivi di costo degli investimenti, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

3. La Direzione e le Banche mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda e possono richiedere ogni altra idonea documentazione per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'erogazione degli aiuti.

Art. 9

(Esecuzione degli investimenti)

1. L'esecuzione degli investimenti non può iniziare prima della comunicazione al richiedente, da parte della Direzione, dell'avvenuta disposizione di anticipazione dei fondi regionali a favore della Banca prescelta, per l'erogazione dei finanziamenti agevolati.

2. La disposizione di anticipazione a favore della Banca costituisce l'impegno vincolante alla concessione dell'aiuto da parte della Direzione nei confronti del beneficiario, fatte salve le verifiche dell'avvenuta e corretta esecuzione degli investimenti previste dall'articolo 11.

3. La Direzione dispone l'anticipazione di cui al comma 1 verificati:

- a) i requisiti soggettivi del richiedente;
- b) la tipologia degli investimenti;
- c) la congruità, analiticamente determinata, delle spese preventivate;
- d) ogni altro aspetto ritenuto utile all'istruttoria;
- e) predispone un verbale di accertamento trasmettendone copia alla Banca unitamente alla comunicazione di avvenuta disposizione di anticipazione a favore della stessa.

4. La Direzione può comunque disporre, su istanza della Banca e a favore della stessa, un'anticipazione per un importo pari a quello richiesto per gli investimenti, riservando la valutazione in termini analitici della congruità delle spese preventivate, prevista al comma 3, lettera c), al momento della verifica di avvenuta esecuzione degli

investimenti; in tal caso, contestualmente alla domanda di anticipazione, la Banca si impegna nei confronti della Direzione a somministrare al richiedente un acconto del finanziamento agevolato.

Art. 10

(Erogazione dei finanziamenti)

1. I finanziamenti sono erogati di regola in due soluzioni, di cui la prima, a titolo di acconto e non inferiore al 50%, all'atto della concessione del finanziamento e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione degli investimenti.

2. I finanziamenti possono essere erogati anche in un'unica soluzione, all'avvenuta esecuzione degli investimenti, qualora il beneficiario non abbia utilizzato l'acconto di cui al comma 1.

3. L'erogazione di un secondo acconto può essere richiesta con presentazione dello stato di avanzamento della realizzazione degli investimenti, a condizione che venga dimostrato l'avvenuto investimento per un importo almeno pari a quello del primo acconto erogato.

4. La Banca, effettuati i necessari accertamenti, trasmette alla Direzione lo stato di avanzamento degli investimenti.

5. La Direzione predispose il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla Banca per l'erogazione.

6. La misura massima del secondo acconto è fissata al 30% dell'importo assentito a finanziamento e gli acconti complessivamente erogati non possono superare l'80% dello stesso importo.

7. Non sono ammesse domande di aumento dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.

8. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

Art. 11

(Modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti)⁽¹⁾

1. La domanda di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti è presentata dal beneficiario alla Direzione ed alla Banca prescelta.

2. Il pagamento delle spese sostenute dal richiedente è documentato con la presentazione di fatture originali, debitamente quietanzate e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture contengono la specifica indicazione del bene

acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione e le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), riportano numero, data e importo della fattura di riferimento.

3. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti alcune fatture risultino non quietanzate o non integralmente quietanzate o prive delle relative dichiarazioni liberatorie, le stesse fatture sono evidenziate nel verbale di verifica di cui al comma 4 e le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici sono acquisite dalla Banca prescelta che provvede a trasmetterle alla Direzione entro centoventi giorni dall'erogazione a saldo del finanziamento. In alternativa, se il beneficiario provvede al pagamento delle suddette fatture con il ricavato del finanziamento mediante disposizioni di pagamento della quale la Banca prescelta ha evidenza, la stessa Banca può rilasciare apposita dichiarazione in tal senso e trasmetterla alla Direzione nel rispetto della medesima tempistica.

4. La Direzione predispose il verbale di verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti e ne trasmette copia alla Banca prescelta.

(1) Articolo sostituito da art. 2, c. 1, DPR n. 4/7/2012, n. 0147/Pres. (B.U.R. 18/7/2012, n. 29).

Art. 12

(Modalità di ammortamento dei finanziamenti)

1. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.

2. L'ammortamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di somministrazione del finanziamento.

3. I beneficiari corrispondono gli interessi di preammortamento il giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento.

4. I rischi creditizi di ciascun finanziamento sono esclusivamente a carico delle Banche che sono tenute ad effettuare i versamenti all'Amministrazione regionale alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento anche se non abbiano ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.

Art. 13

(Divieto di cumulo)

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri strumenti di aiuto e con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1860/2004, in relazione alle stesse spese ammissibili,

Art. 14
(Durata)

1. Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001⁽¹⁾.

(1) Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPR n. 13/12/2013, n. 0240/Pres. (B.U.R. 27/12/2013, n. 52).

Art. 15
(Rinvio alle normative europee)

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifiche del regolamento (CE) n. 70/2001.

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.